PROROGA DI DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL DECRETO-LEGGE 15 MARZO 1965, N. 124, CONVERTITO NELLA LEGGE 13 MAGGIO 1965, N. 431, RELATIVE ALLA SEMPLIFICAZIONE E ALL'ACCELLERAMENTO DELLE PROCEDURE PER L'APPROVAZIONE E LA GESTIONE DEI LAVORI PUBBLICI

Art. 3

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Versione in vigore dal 17 aprile 1968, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga di disposizioni contenute nel decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, relative alla semplificazione e all'accelleramento delle procedure per l'approvazione e la gestione dei lavori pubblici
Estremi	Legge 18 marzo 1968, n. 403
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 aprile 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-di-disposizioni-contenute-nel-decreto-legge-15-marzo-1965-n/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it